

Gli eventi scatenanti



43

Gli eventi scatenanti



44



IL NUOVO CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI. SUPERAMENTO DEI CONTROLLI COLLABORATIVI?

47

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI
INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

d) l'articolo 148 è
sostituito dal seguente:

art. 3
titolo II

(Comma da ultimo riscritto dall'art. 33 comma 1 del DL 91(2014) “1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, **trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”.

48

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

art. 3
titolo II

d) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
 - a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
 - c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
 - d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

49

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

art. 3 titolo II

d) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

- 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
- 4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. “

50

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI
INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO

d) l'articolo 148 è
sostituito dal seguente:

art. 3 titolo II

- ◉ Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali). -
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti **esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi** degli enti locali ai sensi dell'*articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005*, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

51

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI
INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO

d) l'articolo 148 è
sostituito dal seguente:

art. 3 titolo II

- ◉ 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

52

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI
INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO

d) l'articolo 148 è
sostituito dal seguente:

art. 3 titolo II

- ◉ 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.....

53

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI FINALIZZATO:- ALLA LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE GESTIONI;- AL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI
INTERNI VOLTO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO

d) l'articolo 148 è
sostituito dal seguente:

art. 3 titolo II

- ◉Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.»; (8)

54



**GLI EFFETTI DELLE
DELIBERAZIONI EE ART. 148 BIS:
RINVIO ALLA DELIBERAZIONE
SEZ. VENETO N. 110/2013/PRSP**

55

**IN RELAZIONE
ALL'OBBLIGO DI
GARANTIRE GLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
RICORDIAMO POI CHE:**

56

**LA DELIBERAZIONE DI
INDIRIZZO SEZ VENETO
903/2012 (CHE
RICHIAMA PRINCIPI
GESTIONALI SEMPRE
ATTUALI).**

57

- ⊙ RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
- ⊙ EQUILIBRI DI BILANCIO:
 1. PROVENTI DA ALIENAZIONI DESTINATI A SPESE CORRENTI
 2. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
 3. RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
 4. ATTENDIBILITA' DEI RESIDUI
- ⊙ SALVAGUARDIA DEL LIVELLO DI INDEBITAMENTO
- ⊙ SPESE DI PERSONALE

58

58



RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

59

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

-le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

60 60

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

- In relazione alle procedure di programmazione della spesa, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, oltre ad accertare la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 del TUEL e 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, ha *"l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*. Ne discende, pertanto, che - oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso Testo Unico - **il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio, allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.** La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

62

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO.**

**1. PROVENTI DA ALIENAZIONI
DESTINATI A SPESE CORRENTI.
SUPERATO.**

63

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO.**

2. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

64

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

- L'utilizzo delle anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, **si configura come una soluzione di breve periodo volta a superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e, non quale fonte sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa**; infatti, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto, **il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo corrispondente all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.**

65 65

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

- Il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, il disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio e le anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi, rientrano tra gli indicatori, evidenziati nell'art. 5 del D. Lgs. 149/2011, che denotano situazioni di squilibrio finanziario.
- L'irregolarità in esame costituisce, quindi, senz'altro una violazione del principio di sana gestione finanziaria in quanto vera e propria anticamera dell'illiquidità e, quindi, dell'insolvenza, nei confronti della quale il Comune deve porre in essere ogni azione precauzionale e di contrasto.

66 66

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

- Si rammenta, pertanto, che **l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria**, (che è una vera e propria forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione) **per "superare una momentanea carenza di liquidità"**.
- **Tale operazione, prolungata nel tempo, costituisce invece comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento.**

67 67

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

- Inoltre, **l'utilizzo di risorse derivanti da indebitamento per far fronte alle spese di parte corrente è vietato dall'art. 30, comma 15, l. 27 dicembre 2002, n. 289**, a mente del quale *"Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d'investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione"*. **L'ente, pertanto, è chiamato a garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva a garantire gli equilibri di cassa.**

68 68

ELEVAZIONE DEL LIMITE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: ART. 2 COMMA 3 BIS LEGGE 50/2014.

- Approvato definitivamente dal Senato il Ddl sull'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero, che in sede di conversione prevede una norma riguardante l'anticipazione di tesoreria per gli enti locali.
- **Elevato a cinque dodicesimi il limite di anticipazione di Tesoreria fino al 31 dicembre prossimo (ART 1 COMMA 542 LEGGE 190/2015).**

69

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

3. RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

70

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- occorre sottolineare, in linea generale, che **l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse**, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

71 71

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. **Anche a fronte di enti dotati di risorse, tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte politiche, volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, una serie di approfondite valutazioni.**

72 72

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- Queste ultime devono essere dirette:
- alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale;
- ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione degli vantaggi/svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale (sana gestione societaria)⁷³⁻⁷³

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- Devono, poi, essere effettuati:
- un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale,
- nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.

74 74

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- Tale monitoraggio consentirebbe di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative – a vario titolo -sul bilancio dell'ente.
- La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito alle attività svolte dalla società.

75 75

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- In tale prospettiva, **l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata**
- **dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza** (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti),
- **d'indirizzo** (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche)
- **e di controllo** (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

76 76

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- **Tali obblighi assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.**
- **Si richiama quindi, l'attenzione sull'esigenza**, sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, con il nuovo art. 147 quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3, comma 2 lettera d), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, di **prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate**, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *"corporate governante"*.

77 77

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- La medesima disposizione del decreto, peraltro, introduce nel TUEL l'articolo 147-quinquies che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell'ente locale, al comma 3, prevede che: *"Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*.

78 78

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

- Si rammenta, inoltre, che l'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, dispone che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*, istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta anche in base all'art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L.174/2012.

79 79

RAPPORTI CON LE PARTECIPATE I FLUSSI E L'ART 6 DEL DL 95/2012

- Si rammenta, inoltre, che **l'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012**, convertito nella L. 135/2012, dispone che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*, istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta anche in base all'art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L.174/2012.

80 80

L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 COMMA 4 DEL DL 95/2012

- ♦ Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto che :(con l'art. 77, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 4, del presente articolo, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014. - (con l'art. 77, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 4, del presente articolo, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014.

81 81

LA CERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DEBITI CREDITI NORMA DI SISTEMA

DLGS. 118/2011 ART 11 COMMA 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

j) gli esiti della **verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate**. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

82 82

FALLIBILITA' DELLE PARTECIPATE E INDEBITAMENTO POTENZIALE

- ▶ sono sempre più frequenti le sentenze in cui il Tribunale decide che la società in mano pubblica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, non è un soggetto di diritto privato, bensì un ente pubblico e, per tale via, riconducibile ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 1, legge fall.

83 83

FALLIBILITA' DELLE PARTECIPATE E INDEBITAMENTO POTENZIALE

- ▶ **ART 1 LEGGE FALL.** *"sono soggetti alle disposizioni sul fallimento [...] gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"*
- ▶ (Trib. La Spezia, 20 marzo 2013; Trib. Palermo, 8 gennaio 2013; Trib. Napoli, 24 ottobre 2012; Trib. Catania, 20 luglio 2010; Trib. Messina, 29 aprile 2010; Trib. Termini Imerese, 3 agosto 2009; Trib. Patti, 6 marzo 2009)

84 84

FALLIBILITA' DELLE PARTECIPATE E INDEBITAMENTO POTENZIALE

- ▶ **ART 1 LEGGE FALL.** *"sono soggetti alle disposizioni sul fallimento [...] gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"*
- ▶ (Trib. La Spezia, 20 marzo 2013; Trib. Palermo, 8 gennaio 2013; Trib. Napoli, 24 ottobre 2012; Trib. Catania, 20 luglio 2010; Trib. Messina, 29 aprile 2010; Trib. Termini Imerese, 3 agosto 2009; Trib. Patti, 6 marzo 2009)

SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO.
3 . RAPPORTI CON LE SOCIETA'
PARTECIPATE. SEGUE.
IL QUESTIONARIO SUL
RENDICONTO 2013. RINVIO
ALLA PRIMA PARTE.

86

2.1 Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda e sulle società partecipate
 2.1.1 Informazioni su ciascun organismo partecipato desunte dal bilancio dell'organismo partecipato.

Codice fiscale	Denominazione	Attività prevalente	Partecipazione		Bilancio (3) 2011	Bilancio (3) 2012	Bilancio (3) 2013
			Diretta (1)	Indiretta (2)			
Quota % di partecipazione							
Valore della Produzione*							
- di cui servizi a favore della PA							
- di cui contributi in c/esercizio erogati dagli Enti partecipanti							
Utile o perdita d'esercizio							
Utile o perdita d'esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e n° 22 del conto economico (art.							

2.1 Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda e sulle società partecipate
 2.1.1 Informazioni su ciascun organismo partecipato desunte dal bilancio dell'organismo partecipato.

Dividendi distribuiti			
Indebitamento al 31.12**			
di cui: Debiti v/banche			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti v/fornitori			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti v/imprese controllate			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti v/imprese collegate			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti v/controllanti			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti tributari			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
T.F.R.***			
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)			
Costo del personale dipendente al 31.12.2013 ****			

2.1.2 – Flussi finanziari reciproci tra organismo partecipato ed ente locale, i desunti dal bilancio dell'organismo partecipato

Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12 ⁽⁴⁾			
Debiti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12 (per concessioni di crediti e anticipazioni erogate sul Titolo II- int.10 del Bilancio dell'Ente)⁽⁵⁾			
Altri debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12			
- di cui Anticipazioni di credito erogate dall'Ente all'organismo partecipato			
Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall'Ente			

2.1.3. – Forme di garanzia prestate dall'Ente locale al singolo Organismo partecipato

Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Fidejussioni accese, dall'Ente, nel corso dell'anno a favore dell'organismo partecipato			
Lettere di patronage "forte" a favore dell'organismo partecipato al 31.12 ⁽⁶⁾			
Altre forme di garanzia dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12 (specificare.....)			

**B) L'INSOLVENZA E FALLIBILITA'
DELLE PARTECIPATE QUALI
FORME DI INDEBITAMENTO
POTENZIALE.
LA RICONDUZIONE DELLE
PERDITE SOCIETARIE AL
BILANCIO DELL'ENTE NELLA
LEGGE DI STABILITA' 2014.**

**1) IL PERSEGUIMENTO DELLA SANA
GESTIONE ART 1, COMMA 553
LEGGE 147/2013**

- A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma I a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, **perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza...** (**SANA GESTIONE SOCIETARIA**)